

# Messaggio

numero

**6148**

data

2 dicembre 2008

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

## **Modifica degli articoli 35, 32 e 47 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il progetto di modifica degli articoli 32, 35 e 47 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC).

### **I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE**

Con le presenti modifiche della LCC si vuole:

- riconoscere i danni provocati alle colture agricole dalle cornacchie nere e grigie (art. 35 LCC);
- colmare una lacuna legislativa per quanto riguarda la possibilità da parte degli agenti della polizia della caccia di procedere con il sequestro di attrezzi utilizzati in modo illecito (art. 32 LCC) e da parte dell'Autorità competente di ordinare la confisca di questi attrezzi (art. 47 LCC);

### **II. COMMENTO ALLE SINGOLE PROPOSTE**

- a) Tramite la modifica dell'art. 35 si vuole avere la possibilità di indennizzare i danni provocati dalle cornacchie nere e grigie alle colture agricole, limitatamente comunque ai campi coltivati. L'attuale formulazione esclude infatti l'indennizzo per i danni provocati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa. Tra queste specie, elencate nel regolamento di applicazione della LCC (art. 60), oltre a: volpi, faine, tassi, piccioni domestici inselvaticiti, tortore dal collare, corvi imperiali, merli, stornelli, passeri mattugi e domestici, figurano anche le cornacchie nere e grigie. Nello stesso tempo si vuole mantenere la possibilità di autodifesa.

La presenza delle cornacchie in Ticino è un dato di fatto ed è tangibile. Fino a ca. 15 anni fa la loro presenza era legata soprattutto alle zone dove vi erano delle discariche di rifiuti solidi urbani freschi in esercizio (Pizzante, Valle della Motta e Nivo), mentre ora la specie si muove più liberamente sul territorio, interessando maggiormente le zone di bassa altitudine.

Una popolazione di cornacchie è composta in generale da coppie territoriali residenti e da gruppi di individui che si spostano sul territorio in base alle disponibilità alimentari. Sono quest'ultimi che possono creare localmente e in determinati periodi

dell'anno (in corrispondenza delle semine e dei trapianti di giovani piantine) seri danni alle colture e problemi per l'attività agricola.

La specie, sebbene cacciabile durante il periodo di caccia bassa, dalla metà di ottobre alla fine di novembre, non è di fatto facilmente cacciabile e non è preda ambita dai cacciatori. Le catture sono limitate a circa 60 abbattimenti annui.

Finora laddove vengono segnalati, da parte degli agricoltori, dei danni alle colture causati da gruppi di cornacchie, l'Ufficio della caccia e della pesca interviene, durante qualsiasi periodo dell'anno, rilasciando a dei cacciatori dei permessi di abbattimento direttamente in loco. Questi interventi mirati risultano localmente efficaci (non tanto per il numero di catture quanto per il disturbo occasionato) ma spesso purtroppo tardivi. Inoltre agendo in questo modo le cornacchie si spostano in continuazione creando problemi ad altri campi. A più riprese sono inoltre state sperimentate e utilizzate delle gabbie per la cattura di più individui contemporaneamente. Le gabbie si sono dimostrate efficaci solo in presenza di grossi gruppi di cornacchie, comunque richiedono un grosso investimento in termini di tempo e non sono risoltrici del problema.

In generale si può affermare che se da un lato l'insieme delle misure applicate sul territorio cantonale ha permesso, nel corso dell'ultimo decennio, di contenere i danni che localmente le cornacchie possono arrecare alle colture agricole, dall'altro lato non permettono oggi di eliminare puntualmente danni, anche importanti, che vanno risarciti.

Con la modifica di Legge, pur pretendendo l'adozione di misure di prevenzione, potranno dunque essere risarciti anche i danni provocati dalle cornacchie ai campi coltivati.

- b) Con l'attuale formulazione dell'art. 32 LCC gli agenti di polizia della caccia sono autorizzati a sequestrare armi, munizioni, registri, selvatici vivi o morti a chi è colto in flagranza di reato (cpv. 2 lett. b)) rispettivamente nell'ambito di reati di caccia (cpv. 3 lett. a)).

In una recente decisione del Ministero pubblico è stato evidenziato che la suddetta base legale non permette il sequestro di attrezzi utilizzati illegalmente per catturare mammiferi e uccelli selvatici.

Tra questi attrezzi si citano ad esempio: tagliole, lacci, dispositivi applicati ai cani che emettono segnali acustici (*Beeper*), che rilasciano sostanze chimiche o scariche elettriche.

Gli agenti di polizia della caccia devono poter sequestrare questi strumenti nella misura in cui gli stessi potrebbero rivestire un'importanza per l'istruzione del procedimento penale come mezzi di prova oppure possono essere confiscati ai sensi dell'art. 47 LCC. A tal fine viene pure completata l'attuale formulazione dell'art. 47 LCC.

### III. CONSEGUENZE FINANZIARIE

I danni causati dalle cornacchie negli ultimi anni ai campi coltivati è stato in media di ca. Fr. 10 - 20'000.--

Gli stessi sono finanziati tramite il fondo d'intervento (art. 40 cpv. 1 lett. b) LCC) alimentato a sua volta dal 40% del gettito delle tasse annue per la patente di caccia (art. 14 lett. b) LCC) e dagli importi delle multe e dei risarcimenti (art. 46 LCC).

#### **IV. CONCLUSIONI**

Premesso che le modifiche proposte non comporteranno l'esigenza d'aumentare il personale statale, in considerazione di quanto sopraesposto, proponiamo l'approvazione da parte del Gran Consiglio dell'annesso progetto di modifica degli articoli 32, 35 e 47 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio xx xxxx 2008 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 è così modificata:

#### **Art. 32 cpv. 2 lett. b)**

- b) sequestrare armi, munizioni, attrezzi, registri, selvatici vivi o morti a chi è colto in flagranza di reato; al sequestro di armi e munizioni non può procedere la guardia della natura.

#### **Art. 32 cpv. 3 lett. a)**

- a) sequestrano armi, munizioni, attrezzi, registri, selvatici vivi o morti legati a reati di caccia;

#### **Art. 35 cpv. 2 lett. c)**

- c) causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa, ad eccezione delle cornacchie nere e grigie.

#### **Art. 47 cpv. 1**

<sup>1</sup>Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'Autorità competente può ordinare la confisca degli animali illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, venduti, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito, come pure indipendentemente dalla proprietà, delle armi, delle munizioni, degli attrezzi, dei registri e degli arnesi di cattura illegalmente adoperati o destinati all'esercizio della caccia od al bracconaggio.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti esecutivi ed entra in vigore il 31 agosto 2006.